

CONSORZIO
CANALE SAVENA



REGOLAMENTO PER L'USO DEI CANALI CONSORTILI

1. Oggetto del Regolamento

Il Consorzio della Chiusa di S.Ruffillo e del Canale di Savena è un Consorzio di utilizzazione delle acque pubbliche che, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, degli artt. 863 e 914 del codice civile, dell'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, degli artt. 108, 117, 118 e 375 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. F (poi rifusi nel R.D. 25 luglio 1904, n. 523) e del vigente Statuto consorziale, provvede allo scolo delle acque e alla distribuzione delle stesse ad uso irriguo ed idroelettrico, assicurando – attraverso la regolazione delle acque immesse nel proprio reticolo e l'uso del medesimo – la salvaguardia dell'ambiente naturale e dell'assetto idraulico di una vasta area del territorio bolognese.

Il presente regolamento disciplina in particolare:

1. la conservazione e la manutenzione dei canali, dei manufatti idraulici e degli altri beni di proprietà consortile;
2. gli obblighi connessi alla realizzazione, esercizio, manutenzione di manufatti posti in essere da terzi sui canali e loro pertinenze;
3. le immissioni di acque meteoriche nei canali consortili;
4. la salvaguardia della rete consortile, delle opere di competenza del Consorzio, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idraulici ed ambientali.

Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto.

2. Principi ed obiettivi

Il Consorzio esercita la funzione di distribuzione dell'acqua a fini irrigui e produttivi nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile¹, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in base a criteri di risparmio della risorsa, di equità e di proporzionalità.

La distribuzione dell'acqua viene effettuata in relazione alla disponibilità di risorsa idrica nelle fonti di approvvigionamento.

Con l'adozione del presente regolamento il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

1. soddisfacimento delle esigenze irrigue e produttive dei consorziati in relazione ai principi sopra enunciati;

¹ Sviluppo sostenibile: "è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze".

2. razionalizzazione dell'uso delle fonti di approvvigionamento;
3. ottimizzazione della distribuzione al fine del contenimento dei costi, del controllo delle perdite e accrescimento dell'efficienza delle attività correlate;
4. sviluppo di misure per la conservazione e il risparmio della risorsa idrica.

3. Tipologie di opere per le quali occorre il previo assenso consortile

Non possono farsi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Consorziale, le seguenti opere e attività che vengono qui sotto elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- Copertura
- Spostamento
- Attraversamento (incluso il sottopassaggio e le interferenze con infrastrutture a rete)
- Parallelismo²
- Immissione acque reflue depurate
- Immissione acque meteoriche
- Costruzione in adiacenza
- Occupazione temporanea dell'alveo
- Attingimento e prelievo

4. Modalità e procedure per il rilascio degli atti di autorizzazione all'uso

Qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che voglia ottenere un'autorizzazione all'uso dei canali consortili o loro pertinenze per le opere o le attività indicate nell'articolo precedente deve inoltrare domanda al Consorzio accompagnata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria.

Il procedimento si concluderà entro 90 giorni dall'acquisizione della domanda al protocollo del Consorzio, corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle somme sopra indicate.

Il suddetto termine potrà essere sospeso qualora nel corso dell'istruttoria emerga la necessità di acquisire elementi integrativi ovvero in caso di domanda inesatta o incompleta.

Il decorso del termine senza che il Consorzio si sia formalmente pronunciato non può mai valere come silenzio assenso.

È possibile presentare domanda al Consorzio per prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento in corso.

È, altresì, possibile presentare atti e documenti integrativi, a condizione che il procedimento non sia stato già concluso.

Competente al rilascio degli atti di assenso all'uso dei canali e loro pertinenze è il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il quale potrà delegare, per particolari tipologie di atti, il Segretario.

L'accoglimento della domanda è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consorziale.

È vietata ogni forma di sub-concessione che non sia stata previamente autorizzata dal Consorzio.

² Parallelismo: " *Strutture o infrastrutture posate parallelamente al corso dei canali all'interno dell'alveo o della fascia di rispetto*".

5. Spese d'istruttoria, canone e cauzioni

Le spese d'istruttoria della domanda di autorizzazione all'uso sono a carico del richiedente, indipendentemente dall'esito del procedimento.

L'uso dei canali consortili e loro pertinenze per la realizzazione delle opere o attività di cui all'art. 3 è subordinato al pagamento da parte dell'interessato di un canone annuo quale indennizzo per l'aggravio dei costi che il Consorzio deve sostenere in ragione dell'opera concessa per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete consortile. Il canone è riferito all'anno solare ed è dovuto:

- per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio dell'atto di concessione³
- in caso di rinuncia del concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.

L'ammontare del canone è determinato, per ogni tipologia, con la delibera del Consiglio dei Delegati allegata al presente Regolamento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. Il citato canone, fermo restando l'incremento annuale secondo i numeri indici ISTAT del mese di ottobre dell'anno precedente, sarà soggetto ad aggiornamento periodico quinquennale.

I versamenti sono dovuti:

- quanto alle spese d'istruttoria, all'atto della presentazione della domanda;
- quanto al primo canone annuo ed a quelli successivi, annualmente incrementati secondo i numeri indici ISTAT, a richiesta del Consorzio.

Il Consorzio ha facoltà di esigere una cauzione provvisoria – di importo da stabilirsi sulla base dei criteri forniti dal Consiglio dei Delegati nella citata delibera allegata al presente Regolamento – nei casi in cui dall'esecuzione delle opere concesse, o dalle modalità di svolgimento degli usi concessi, possa derivare pregiudizio al sistema idrico o alla sua gestione. Detta cauzione viene svincolata ad avvenuta ultimazione e verifica, con esito favorevole, dei lavori inerenti alle opere o agli usi concessi. Detta cauzione potrà essere versata sul conto corrente del Consorzio, o in alternativa mediante costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di pari importo.

Con delibera del Consiglio dei Delegati potrà valutarsi una diversa applicazione dei canoni e/o della cauzione provvisoria per quelle opere (oggetto di concessione) le quali in quanto a servizio della collettività, soddisfino un interesse di carattere generale.

6. Inizio e ultimazione

Prima di dare inizio ai lavori o agli usi concessi, il richiedente è tenuto ad avvertire almeno 15 (quindici) giorni prima di quello prescelto il Consorzio, per i preventivi accertamenti. Tale termine potrà essere incrementato o ridotto in ragione della natura dei lavori oggetto di concessione.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal richiedente e approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio, nessuna variante potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione del Consorzio.

³ se il rilascio avviene entro il giorno 15, si fa riferimento all'intero mese.

Il personale consorziale ha facoltà di accedere al cantiere del concessionario e di verificare periodicamente il puntuale adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'atto di autorizzazione all'uso.

Il richiedente deve osservare le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio dovesse impartire in corso di esecuzione.

Non appena ultimati i lavori, l'utilizzatore è tenuto a darne avviso al Consorzio, anche al fine dello svincolo della cauzione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo precedente.

7. Esecuzione dei lavori

Tutti lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e a spese dell'utilizzatore/concessionario, con l'osservanza di tutte le regole dell'arte e di tutte le norme, misure e cautele prescritte dall'ordinamento vigente (ivi comprese quelle in materia di sicurezza e igiene del lavoro) e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Il Consorzio è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, conseguenti alla realizzazione delle opere autorizzate.

L'esecuzione dei lavori deve essere condotta in modo tale da non condizionare in alcun modo l'esercizio ed il funzionamento delle opere consortili.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni per l'uso di aree.

8. Manutenzione ed esercizio

Alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere concesse deve provvedere l'utilizzatore. Sono altresì a carico esclusivo del medesimo tutti gli oneri relativi al monitoraggio, alla verifica strutturale, alla verifica funzionale, anche da intervenute modifiche normative, ed alla conseguente manutenzione conservativa e/o di adeguamento dell'opera realizzata. È a carico dell'utilizzatore anche la riparazione degli eventuali danni provocati dalle opere durante l'esercizio o l'esecuzione dei lavori inerenti all'uso di aree.

E' fatto obbligo all'utilizzatore dei manufatti, con onere a suo carico, predisporre, monitorare e mantenere efficienti tutti i presidi ed adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, per prevenire la caduta accidentale di persone o cose dai ponti, all'interno di tombinature o di altri manufatti realizzati in alveo (parapetti, guard rail, eventuali griglie anti-intrusione, ecc.).

Per le opere viarie e/o infrastrutturali interferenti con canali consortili (quali ponti stradali, ferroviari ecc.), gli obblighi ed oneri di cui al comma precedente sono in capo al soggetto proprietario e/o gestore delle predette infrastrutture.

9. Manutenzione ed accesso alle opere

Il Consorzio provvede alla manutenzione dei canali, dei manufatti idraulici e degli altri beni di proprietà consortile, mediante programmi diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza.

Agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso alle opere concesse, sia in corso di esecuzione dei lavori, sia durante il godimento della concessione, per effettuare i rilievi e gli interventi manutentivi necessari ad una corretta gestione del reticolo e degli altri beni di cui è proprietario.

A tale scopo i primi 5 (cinque) metri di terreno limitrofo ai canali del Consorzio sono destinati:

- al transito del personale consorziale per l'espletamento delle funzioni istituzionali;
- al transito delle maestranze e dei mezzi d'opera necessari ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- ad ogni altro uso per la conservazione e la manutenzione del regime delle acque, dei canali e loro manufatti.

L'accesso potrà avvenire liberamente sia in situazione ordinaria, sia in caso di emergenza. In linea di massima, ed al fine della correttezza operativa, si provvederà comunque quando possibile ad avvisare preventivamente i proprietari dei fondi.

In ogni caso, il proprietario del fondo dovrà assicurare al personale del Consorzio il libero accesso alle aree di proprietà privata o alle aree asservite al fine della sorveglianza delle opere e degli impianti, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed in quelle particolari previste nell'atto di concessione/autorizzazione.

10. Danni alle opere e pertinenze del Consorzio

L'utilizzatore – sia nell'esecuzione dei lavori inerenti alle opere concesse o all'uso di aree, sia negli interventi di manutenzione, che nell'esercizio delle opere concesse – deve aver cura di non arrecare danni alle opere e pertinenze del Consorzio. Qualora ciò dovesse comunque avvenire, è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese e senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, tutti gli interventi necessari per la rimessa in pristino.

In caso contrario, l'utilizzatore è tenuto ad eseguire – ugualmente a propria cura e spese e nel termine stabilito dal Consorzio – tutti i lavori che il Consorzio stesso ritenga di dovergli prescrivere, a riparazione dei danni.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese all'utilizzatore.

11. Danni alle opere concesse in uso

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere concesse, nonché per qualunque eventualità di diminuzione, sospensione o anche perdita totale dell'utilità derivante all'utilizzatore, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di fatti inerenti all'attività del Consorzio.

12. Responsabilità del concessionario

Il concessionario/utilizzatore deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e a cose in relazione alle opere concesse; così pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati possa provenire in relazione alla concessione stessa.

13. Diritti dei terzi

Il rilascio dell'autorizzazione non pregiudica i diritti di terzi e il relativo atto non può mai essere invocato da alcuno come titolo per chiedere indennizzi al Consorzio. L'utilizzatore è

esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che, ai predetti diritti, possa essere arrecata in conseguenza dell'autorizzazione all'uso dei canali consortili ed è obbligato a mantenere sollevato e indenne il Consorzio da ogni reclamo, pretesa od azione giudiziaria che possa provenire a tale titolo.

14. Decadenza

Sono cause di decadenza:

- il mancato pagamento del canone;
- la destinazione delle opere o delle aree ad uso diverso da quello autorizzato;
- la subconcessione a terzi o il cambio di titolarità non autorizzati.

In ogni caso, l'inosservanza da parte dell'utilizzatore di prescrizioni normative o di condizioni figuranti nel presente Regolamento o nell'atto di concessione comporta la decadenza della medesima e l'escussione del deposito cauzionale da parte del Consorzio, ove previsto.

15. Durata

La durata della concessione, quando non altrimenti stabilito, è fissata in anni 10 a far tempo dalla data di rilascio del relativo atto. Tutti gli effetti attivi e passivi decorrono da tale data. Per particolari tipologie di uso concesso è consentito il rinnovo automatico salvo rinuncia della concessione.

16. Rinuncia

L'utilizzatore ha facoltà, in qualunque momento, di rinunciare alla concessione rilasciata, dandone preavviso scritto al Consorzio e provvedendo alla rimozione delle opere eseguite sulla base della medesima entro la scadenza dell'anno solare in corso.

17. Rinnovo

Salvo che non sia previsto il rinnovo automatico, la concessione può essere rinnovata su richiesta dell'utilizzatore, da inoltrarsi al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza, con versamento delle spese d'istruttoria per un ammontare ridotto al 50% (cinquanta per cento) di quello al momento vigente.

La richiesta pervenuta oltre il termine viene assimilata a nuova domanda.

In caso di inerzia dell'utilizzatore, la concessione si estingue automaticamente alla sua scadenza.

18. Modifica e revoca

La revoca o la modifica della concessione, è comunicata all'utilizzatore tramite pec o con lettera raccomandata A.R., con un preavviso di 3 (tre) mesi, salvo i casi di urgenza debitamente circostanziati.

Nel caso di revoca, l'utilizzatore deve provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione delle opere eseguite sulla base dell'atto di assenso consortile entro i termini fissati dal Consorzio. Analogamente, in caso di modifica, qualora la stessa comporti la necessità di variazione delle opere realizzate, deve provvedere a propria cura e spese agli adeguamenti prescritti.

In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese all'utilizzatore.

19. Effetti della cessazione

Nei casi di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo o revoca della concessione, l'utilizzatore deve provvedere a propria cura e spese – senza necessità di specifici inviti o diffide da parte del Consorzio, e in ogni caso a richiesta di questi ed entro i termini da esso stabiliti – alla rimozione delle opere concesse, all'asportazione completa dei materiali di risulta e al ripristino delle pertinenze consortili, senza per ciò pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario, può intervenire il Consorzio d'ufficio, con addebito delle relative spese al Concessionario. È fatta salva la facoltà del Consorzio di ritenere eventualmente le opere costruite sulle pertinenze consortili.

20. Trasferimento

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o gestione a servizio della quale è rilasciata la concessione, il concessionario, che non abbia preventivamente comunicato la propria rinuncia alla stessa, continua a rispondere personalmente delle obbligazioni ad essa inerenti, fino a quando non abbia comunicato al Consorzio le generalità del subentrante, fornendo copia dell'atto traslativo nel quale è fatta menzione della concessione stessa. Il subentrante risponde comunque in solido delle obbligazioni di cui sopra.

21. Esecuzione di lavori d'ufficio

L'utilizzatore è tenuto a rifondere integralmente le spese relative a qualsiasi lavoro o adempimento cui il Consorzio abbia dovuto provvedere d'ufficio a norma delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

In caso di inottemperanza, la concessione viene revocata, restando salva ogni azione da parte del Consorzio, per quanto eventualmente dovuto dall'utilizzatore per il predetto titolo e per qualsiasi altro derivante dalla concessione stessa e dalle inadempienze riscontrate.

22. Condizioni particolari

Il Consorzio ha facoltà di assoggettare l'uso assentito a condizioni particolari, esplicitandole nel relativo atto.

23. Atti vietati

Nella rete di canalizzazioni consortili, ai terzi è assolutamente vietato:

1. il taglio degli argini e in generale l'alterazione della sezione idraulica dei canali;
2. l'ingombro totale o parziale dell'alveo, dei cigli, delle scarpate, delle sommità arginali con terre, altri materiali, o manufatti di qualsiasi natura, anche se temporaneo;
3. la costruzione di qualunque opera che possa ostacolare il naturale e libero deflusso delle acque;
4. l'immissione di acque reflue non trattate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme di polizia idraulica contenute nel vigente Statuto consortile, nonché la Delibera Giunta Regionale n. 1300/2016 concernente l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel

settore urbanistico, i vigenti Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino territorialmente competenti, i PTM e PTA e PGRA tempo per tempo vigenti.

24. Opere a distanza inferiore a metri 5 dai canali

In generale, per la costruzione di opere, manufatti, infrastrutture, anche interrato, la piantagione di siepi vive e alberi a distanza inferiore a m 5 dai canali (sia a cielo aperto che intubati), l'interessato - proprietario delle aree o responsabile/direttore dei lavori - dovrà acquisire preventivo parere da parte del Consorzio, che, sulla base della documentazione presentata, accerterà che gli interventi non arrechino pregiudizio alla stabilità e alla funzionalità dei canali, nonché che le citate opere non impediscano l'attività di manutenzione degli stessi e con l'obbligo a carico del concessionario, in caso di future necessità di adeguamento idraulico del corpo idrico, di spostarle e/o modificarle a propria cura e spese.

25. Foro competente

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Bologna.

26. Norme transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle domande di concessione presentate successivamente alla sua entrata in vigore e a quelle in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore.

Le disposizioni relative ai canoni annui e alla cauzione provvisoria si applicano anche alle concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. In tale caso è diritto del concessionario rinunciare alla concessione ai sensi del precedente articolo 15.

Le edificazioni o altre compromissioni esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento, sono tollerate fino a riconosciuto pregiudizio della funzionalità idraulica dei canali consortili, in via precaria e temporanea, purché rispettino le norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e ambientali. In tali casi, esse saranno sanate mediante rilascio da parte del Consorzio di uno specifico atto di concessione/autorizzazione, adottato secondo le prescrizioni del presente regolamento.



**ALLEGATO IMPORTI DEI CANONI E DELLE CAUZIONI
(ART.5 DEL REGOLAMENTO)**

Tutte le cifre sotto riportate, ad esclusione dei canoni di occupazione temporanea e del deposito cauzionale, sono da corrispondere annualmente.

Versamento spese di istruttoria € 75

ATINGIMENTI

DIRITTO di ATTINGIMENTO € 119,79

IRRIGAZIONE

di terreni, orti, giardini

€ 240,91 (ad ha irrigato) + Dir. Att.

di vivai

€ 481,83 (ad ha irrigato) + Dir. Att.

PRELIEVO destinato a MACERI

€ 0,28 (al mc di volume del macero) + Dir. Att.

BATTOCCHI o SERBATOI

€ 39,27 cadauno

Ad ogni autorizzazione si aggiunge il canone ricognitorio di € 13,09

INTERFERENZE CON I CANALI CONSORTILI

COSTRUZIONE in ADIACENZA

ml. X € 5,32

COPERTURA e SPOSTAMENTO

mq. X € 5,32

ATTRAVERSAMENTI

ml. X € 5,32

PARALLELISMI

ml. X € 5,32

Ad ogni autorizzazione si aggiunge il canone ricognitorio di € 13,09 per unità immobiliare.

IMMISSIONE

ACQUE NERE DEPURATE

€ 78,56 ad unità immobiliare

ACQUE METEORICHE

€ 0,00

Ad ogni autorizzazione si aggiunge il canone ricognitorio di € 13,09 per unità immobiliare.

CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

In alveo

€ 0,57 al mq al giorno

In fascia di rispetto

€ 0,35 al mq al giorno

L'importo del **DEPOSITO CAUZIONALE** (nei casi in cui è previsto) è pari al 100% del canone concessorio richiesto.

CONSORZIO
CANALE SAVENA



REGOLAMENTO IRRIGUO

Titolo I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'attività di distribuzione delle acque ad uso irriguo per mezzo delle infrastrutture consortili.

Il Consorzio esercita la funzione di distribuzione delle acque nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile¹, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in base a criteri di risparmio della risorsa, di equità, proporzionalità.

Con l'adozione del presente regolamento il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfacimento delle esigenze irrigue e produttive dei consorziati in relazione ai principi sopra enunciati;
- razionalizzazione dell'uso delle fonti di approvvigionamento;
- ottimizzazione della distribuzione al fine del contenimento dei costi, del controllo delle perdite e accrescimento dell'efficienza delle attività correlate;
- sviluppo di misure per la conservazione e il risparmio della risorsa idrica.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'approvvigionamento, la distribuzione e l'uso della risorsa idrica, la manutenzione, l'esercizio dei manufatti idraulici e dei canali di proprietà del Consorzio, all'interno del comprensorio consorziale.

Art. 3 Disponibilità della risorsa idrica

L'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua sono subordinati alla disponibilità della risorsa idrica nei corpi di approvvigionamento ed alla possibilità di veicolazione della medesima nella rete consortile, nonché agli specifici ed eventuali provvedimenti amministrativi di limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle Autorità competenti.

Il Consorzio, in caso di crisi idriche, situazioni siccitose, cause di forza maggiore, attuerà le eventuali misure di limitazione dell'erogazione della risorsa.

La distribuzione dell'acqua può essere, altresì, interrotta per necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete consortile. In conseguenza delle predette interruzioni straordinarie il consorziato non potrà pretendere indennizzo alcuno.

¹ Sviluppo sostenibile: "è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze".

Art. 4 – Stagione irrigua

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio mette in esercizio i propri impianti e le proprie reti irrigue al fine di rendere disponibile la risorsa ai consorziati, compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione di cui dispone.

La stagione irrigua ha, di norma, una durata di 8 mesi, dal 01 marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese, anche di carattere indennitario, da parte dei soci.

Art. 5 – Autorizzazione all'attingimento

Il prelievo d'acqua dalla rete irrigua consortile è consentito soltanto a chi sia titolare di specifica autorizzazione rilasciata dal Consorzio.

Chiunque abbia interesse, quindi, ad ottenere un'autorizzazione all'attingimento dovrà preventivamente formulare apposita domanda al Consorzio, secondo quanto previsto dal regolamento per l'uso dei canali consortili approvato in data 05/07/2022.

Il Consorzio pianifica l'invaso e lo svasso della rete irrigua e organizza la distribuzione in relazione al fabbisogno irriguo delle varie aree, alla disponibilità di risorsa alle fonti di approvvigionamento, allo stato di funzionamento della rete, alle richieste d'irrigazione pervenute per coltura e per periodi al fine di conseguire la soddisfazione delle esigenze irrigue dei propri consorziati ed effettuando al contempo la migliore economicità di gestione.

Il Consorzio non potrà destinare le acque consegnategli ad usi o scopi diversi da quelli di approvvigionamento irriguo o cedere ad altri la risorsa idrica consegnata dal Consorzio.

Qualora il consorzio non intenda utilizzare tutta o parte dell'acqua irrigua richiesta, dovrà darne avviso con congruo anticipo al personale del Consorzio addetto al servizio di approvvigionamento irriguo.

Art. 6 - Opere di derivazione da canale a cielo aperto

Il prelievo dai canali può avvenire:

- attraverso manufatti di derivazione fissi, quali chiaviche di derivazione, sifoni o postazioni fisse per il sollevamento;
- attraverso postazioni mobili, quali sifoni mobili o pesca mediante pompe (motopompe autonome, motopompe alimentate dalla presa di forza di trattrici agricole, elettropompe).

È vietata la realizzazione di opere non autorizzate, l'uso di pompe e di sifoni mobili o di qualsiasi altra opera o azione che comporti un impedimento al deflusso delle acque, un innalzamento delle quote idrometriche non autorizzato o comprometta la corretta gestione delle acque da parte del Consorzio.

Art. 7 – Turnazione – Riduzione – Sospensione temporanea

Il Consorzio può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa in tutti i casi in cui ne accerti la necessità per fare fronte a situazioni di siccità, per consentire un equo accesso alla risorsa idrica in caso di carente disponibilità o, più in generale, per conseguire l'obiettivo del risparmio idrico.

La regolazione delle portate in transito nei canali consortili avverrà in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna "Regolazione del sistema idraulico Navile-Savona abbandonato" (DGR 548/2012 e successivo aggiornamento DGR 840/2013).

Non verranno accolte le istanze volte al risarcimento di eventuali danni lamentati in conseguenza della limitazione o dell'interruzione della distribuzione irrigua.

Titolo II : MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA

Art. 8 - Opere di derivazione private

La gestione dei manufatti privati utilizzati per l'attingimento dalle reti consortili è di competenza dei consorziati/contribuenti che ne beneficiano.

Tutti i manufatti oggetto di concessione/autorizzazione ad enti o privati, interferenti o costruiti nella rete di canalizzazioni del Consorzio, debbono essere mantenuti in perfetto stato dai rispettivi concessionari e/o utilizzatori, a loro cura e spese.

Sono altresì a carico esclusivo del concessionario/utilizzatore del manufatto tutti gli oneri relativi al monitoraggio, alla verifica strutturale, alla verifica funzionale, anche da intervenute modifiche normative, e alla conseguente manutenzione conservativa e/o di adeguamento dell'opera realizzata.

E' fatto obbligo al concessionario dei manufatti, con onere a suo carico, predisporre, monitorare e mantenere efficienti tutti i presidi e adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, per prevenire la caduta accidentale di persone o cose dai ponti, all'interno di tombature o di altri manufatti realizzati in alveo (parapetti, guard rail, eventuali griglie anti-intrusione, etc).

Art. 9 – Manutenzione ed accesso alle infrastrutture irrigue

Il Consorzio provvede alla manutenzione dei canali, dei manufatti idraulici e degli altri beni di proprietà consortile, mediante programmi diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza.

A tale scopo i primi 5 (cinque) metri di terreno limitrofo ai canali del Consorzio sono destinati:

- al transito del personale consorziale per l'espletamento delle funzioni istituzionali;
- al transito delle maestranze e dei mezzi d'opera necessari ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- ad ogni altro uso per la conservazione e la manutenzione del regime delle acque, dei canali e loro manufatti.

L'accesso potrà avvenire liberamente sia in situazione ordinaria, sia in caso di emergenza. In linea di massima, ed al fine della correttezza operativa, si provvederà comunque quando possibile ad avvisare preventivamente i proprietari dei fondi.

In ogni caso, il proprietario del fondo dovrà assicurare al personale del Consorzio nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, il libero accesso alle aree di proprietà privata o alle aree asservite al fine della sorveglianza delle opere e degli impianti, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed in quelle particolari previste nell'atto di concessione/autorizzazione.

Art. 10 – Disciplina della manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali consortili

I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sono di norma effettuati da ambo i lati dei canali. Il passaggio dei mezzi addetti è effettuato sulle fasce di rispetto.

Durante i lavori di sfalcio meccanico delle erbe il Consorzio, di norma, deposita le erbe sfalciate all'interno della fascia di rispetto e il frontista è obbligato a riceverli senza che ciò comporti diritto ad indennizzo alcuno.

Quando il canale scorre lungo una strada pubblica o di uso pubblico i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione sono eseguiti, ove sia possibile, transitando con i mezzi meccanici lungo la strada stessa ed il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere le erbe sfalciate nella fascia di rispetto del canale.

Titolo III: NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 11 – Atti vietati

Nella rete di canalizzazioni consortili, ai terzi è assolutamente vietato:

1. il taglio degli argini e in generale l'alterazione della sezione idraulica dei canali;
2. l'ingombro totale o parziale dell'alveo, dei cigli, delle scarpate, delle sommità arginali con terre, altri materiali, o manufatti di qualsiasi natura, anche se temporaneo;
3. la costruzione di qualunque opera che possa ostacolare il naturale e libero deflusso delle acque;
4. l'immissione di acque reflue non trattate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le norme di polizia idraulica contenute nel vigente Statuto consortile e nel regolamento sull'uso dei canali approvato in data 05/07/2022.